

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBINI, CRIMI, CARLESIMO, INNOCENZI, PIVA, CECCHI, ROSSO, SIGONA, TARDITI, CHIESA, CAVANNA SCIREA, CHERIO, COLLAVINI, ODORIZZI, FONNESU, MASSIDDA, VINCENZO BIANCHI, GALLI, NUVOLI, FLORESTA, BIONDI, SPARACINO

Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Presentata il 21 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa sui sostituti d'imposta è criticata da molto tempo, è stata addirittura chiesta l'abrogazione di tale istituto mediante *referendum* popolare.

Numerose sono le lamentele, provenienti soprattutto dai professionisti che hanno dipendenti.

Infatti l'applicazione della ritenuta (pari al 19 per cento) sul corrispettivo lordo addebitato dal professionista incide in modo esagerato sull'effettivo reddito del professionista a fine anno.

Secondo vari studi di settore, risulta che il reddito dei professionisti con dipendenti raramente supera il 40-50 per cento del fatturato; quindi l'aliquota di ritenuta d'acconto del 19 per cento incide sul fatturato nella misura del 38-48 per cento.

Il reddito corrispondente all'aliquota media del 38 per cento è di circa 200 milioni, quello corrispondente all'aliquota media del 48 per cento è di circa un miliardo; la media dei redditi dichiarati dai professionisti è molto inferiore.

Sarebbe quindi opportuno prevedere possibilità di ridurre la percentuale di ritenuta da applicare ai professionisti, quando gli stessi abbiano anche personale dipendente.

I risultati che potrebbero essere ottenuti sono molteplici:

a) riduzione delle domande di rimborso;

b) riduzione degli oneri finanziari relativi ai rimborsi;

c) riduzione dei carichi di lavoro al Ministero competente;

d) riduzione di costi ed oneri da sostenere da parte del contribuente per ottenere il rimborso, quali ad esempio il costo della fidejussione bancaria od assicurativa per garantire il credito per cinque anni, il costo del notaio per le autentiche di firma, l'onere di seguire con un consulente tali crediti;

e) maggiore liquidità ai professionisti con dipendenti, con eventuale con-

seguinte riduzione degli oneri finanziari;

f) maggiore equità in quanto sarebbe eliminato un sistema di esproprio da parte del fisco.

I flussi di cassa nelle entrate sarebbero modificati in misura non apprezzabile, in quanto il sistema degli acconti delle imposte compenserebbe entro il mese di novembre le eventuali carenze di imposte non incassate per effetto della riduzione dell'aliquota.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La ritenuta del 19 per cento di cui al primo comma, relativamente ai compensi forniti da professionisti iscritti in albi professionali, i quali corrispondono compensi ed altre somme di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere ridotta al 12 per cento.

I professionisti di cui al comma precedente, qualora vogliano beneficiare della riduzione della ritenuta, devono farne richiesta al committente al momento dell'emissione della fattura o parcella, o a mezzo di raccomandata spedita in data non posteriore a quella del pagamento ».

ART. 2.

1. Nel caso in cui venga richiesta la riduzione della ritenuta ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, in assenza del requisito ivi previsto è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'imposta non trattenuta, a carico del soggetto che ha richiesto la riduzione.

